


**PR FESR 2021-2027 - AZIONE 2.8.1: BANDO PER FAVORIRE LA
REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI E PROGETTI DI MOBILITA'
DOLCE E CICLOPEDONALE (D.G.R. N. 658 DEL 27/04/2023)**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:



**ALEX
MASSARI**
architetto e
pianificatore
territoriale

Via Volta n° 10 - 29010 San Nicolò (PC)
Tel. 0523.769343 - 349 7775727
massari.alex@libero.it
Ordine degli Architetti di Piacenza n° 594
www.ubiurbs.com

S.I.C.I.S.

**Ing. Roberto Zermani Anguissola
Ing. Luca Zermani Anguissola**

Via Anguissola n° 37 - 29020 Travo (PC)
Tel. 0523.950251
info@studiozermani.it

Con la collaborazione di:

GIUSEPPE GREGORI
ARCHITETTO

Via Genocchi n° 8 - 29121 Piacenza
Ordine degli Architetti di Piacenza n° 741

Arch. Fabrizio Zambianchi

Via F. Grandi n° 45 - 29122 Piacenza
Ordine degli Architetti di Piacenza n° 763

TITOLO PROGETTO:

**POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE NEL
TERRITORIO COMUNALE**

FASE PROGETTUALE:

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA**

COMMITTENTE:

COMUNE DI ROTTOFRENO

Piazza Marconi n° 2 - 29010 Rottofreno (PC)

Sindaco: Paola Galvani

Assessore ai Lavori pubblici: Stefano Giorgi

Responsabile del Procedimento: geom. Luigi Bertoncini

TITOLO ELABORATO:

**COMPATIBILITA' URBANISTICA
ValSAT / VAS della Variante al PSC e
del POC stralcio - Sintesi non tecnica**

Serie: U	Scala: -	Progettista: Arch. Alex Massari	Timbro e firma:
N°: R.08	Revisione: 00	Data: 07-08-2025	

Indice revisioni:

Rev.	Data	Aggiornamento	Redatto	Controllato
00	07-08-2025	emissione	A.M.	A.M.

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	2
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE	2
2.1	Il quadro di riferimento programmatico: i contenuti della Valsat	2
2.2	La sostenibilità ambientale nei processi di pianificazione	4
2.3	Le semplificazioni dei contenuti della Valsat	6
2.4	Il quadro di riferimento programmatico.....	7
3.	ASPETTI PROCEDURALI E METODOLOGICI.....	8
3.1	Struttura e contenuti del documento.....	8
3.2	Soggetti coinvolti nel processo	10
4.	INQUADRAMENTO DELL'AMBITO OGGETTO DELLA VARIANTE AL PSC E DEL POC "STRALCIO"	11
4.1	Caratteristiche della Variante	11
4.2	Definizione degli obiettivi della Variante.....	12
5.	VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLE PREVISIONI DI PIANO	13
6.	VALUTAZIONI DI SINTESI - CONCLUSIONI.....	14

1. INTRODUZIONE

Obiettivo del Rapporto ambientale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è descrivere le caratteristiche della Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e del POC "stralcio" del Comune di Rottofreno (PC), costituita da una modifica di tipo cartografico per l'inserimento di nuovi percorsi ciclopedonali di collegamento tra i centri abitati di San Nicolò e Centora, con la contestuale messa in rete delle piste ciclopedonali di Rottofreno con il Sentiero del Tidone, al fine di determinare in maniera qualitativa i possibili impatti indotti dalla realizzazione degli interventi sull'ambiente, ai fini della Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.

Il presente documento rappresenta la Valsat / VAS circoscritta alle previsioni della Variante al PSC e del POC "stralcio", e approfondisce esclusivamente i contenuti della Variante, configurandosi come un documento autonomo rispetto alla Valsat / VAS del PSC vigente.

Lo scopo è accertare che l'attività conseguente l'intervento previsto risulti compatibile con le condizioni necessarie ad uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi, delle risorse e in relazione all'attività economica.

Secondo il principio di non duplicazione (art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e altri), la valutazione sul piano dovrà tener conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per altri piani (Piano Strutturale Comunale o Piano Operativo Comunale), pertanto sarà necessario considerare la Valsat che è parte integrante del vigente Piano Strutturale (PSC) del Comune di Rottofreno.

La suddetta Variante viene redatta ai sensi dell'art. 53 "Procedimento unico" della L.R. 24/2017, che al comma 1 stabilisce che "fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico [...] per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere: [...] a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale".

Pertanto, nel Rapporto ambientale viene fatto un esplicito riferimento alle disposizioni in materia di Valsat / VAS previste dalla pre-vigente L.R. 20/2000 e s.m.i., successivamente abrogata dalla L.R. 24/2017.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE

2.1 *Il quadro di riferimento programmatico: i contenuti della Valsat*

Affinché sia possibile attuare uno sviluppo sostenibile nella pianificazione urbanistica e territoriale sono necessari, oltre ad un solido apparato teorico-metodologico di riferimento, anche strumenti normativi in grado di ottenere l'applicazione di metodologie di valutazione dello sviluppo sostenibile agli strumenti della pianificazione.

Mentre l'apparato normativo concernente la valutazione dei progetti è da tempo consolidato, sia alla scala europea che a quella nazionale e regionale, possedendo metodologie e tecniche ormai da tempo sperimentate, quello per la

valutazione dei Piani si sta perfezionando solo recentemente e non possiede ancora metodologie e tecniche consolidate.

I principali riferimenti normativi per l'applicazione della Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale sono:

- la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";
- il Titolo II della Parte II del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., entrato definitivamente in vigore il 13 febbraio 2008;
- l'art. 5 della Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio" così come modificata dalla Legge Regionale del 6 luglio 2009, n. 6 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" **(il riferimento a tali leggi, abrogate dalla L.R. 24/2017, viene fatto in quanto la procedura di Variante urbanistica è redatta ai sensi della normativa pre-vigente);**
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 4 aprile 2001, n. 173 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione".
- la Circolare della Regione Emilia Romagna di Prot. 269360 del 12/11/2008 "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n.9". La circolare definisce un primo orientamento regionale nell'interpretazione della disciplina della VAS stabilita dal Decreto, in attesa della approvazione della normativa regionale di recepimento del Decreto;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna di Prot. 23900 del 01/02/2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009".

Pertanto, la Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un processo di supporto alla decisione che è stato introdotto nello scenario programmatico europeo dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente". A livello nazionale, la Direttiva è stata recepita con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., dove si afferma che "La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale".

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., sono sottoposti alla disciplina della VAS tutti¹ i piani e programmi:

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV dello stesso decreto (cioè per i progetti soggetti a VIA);

¹ La normativa non differenzia in alcun modo fra le varie tipologie di piani o programmi.

- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sui SIC e ZPS, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 357/1997.

Se tali piani o programmi determinano l'uso di piccole aree a livello locale o per le loro modifiche minori, gli stessi piani sono preceduti da una Verifica di Assoggettabilità per valutare se possano avere impatti significativi sull'ambiente tali da necessitare l'attivazione della procedura di valutazione ambientale vera e propria.

La Regione Emilia Romagna ha provveduto con la Legge Regionale 13 giugno 2008, n. 9 a dettare "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica e norme urgenti per l'applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152", in attesa dell'emanazione del complessivo adeguamento normativo sulla VAS. All'art. 1, la norma individua, secondo un modello scalare, l'amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, quale autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi, assicurandone la terzietà: per i piani ed i programmi approvati dal Comune, come il PSC e relative varianti, l'autorità competente è la Provincia. La Provincia si esprime in merito alla valutazione ambientale di detti piani, quale integrazione della fase preparatoria e ai fini dell'approvazione, nell'ambito dei provvedimenti di sua competenza previsti dalla Legge Regionale n. 20/2000, dando specifica evidenza a tale valutazione. Sino all'entrata in vigore della legge regionale in materia di VAS, la valutazione ambientale per i piani urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti dal D.Lgs 152/2006 non contemplati dalla L.R. 20/2000 che sono stati oggetto di una specifica Circolare Regionale esplicativa. Tale Circolare, presentata dall'Assessore alla programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e dall'Assessore all'ambiente e sviluppo sostenibile con lettera del 12 novembre 2008 (Reg. PG | 2008 | 269360), reca le complessive "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9".

2.2 La sostenibilità ambientale nei processi di pianificazione

Come è noto la L.R. 20/2000 aveva recepito la direttiva comunitaria in materia di Valutazione Strategica dei Piani e Programmi (VAS) in corso di predisposizione all'atto della sua approvazione.

È stata fatta così la scelta di integrare la Valutazione ambientale del Piano nell'ambito del processo di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ponendo in capo all'amministrazione procedente l'onere di elaborare un apposito documento costituente parte integrante del Piano, la Valsat, nella quale individuare, descrivere e valutare, alla luce delle ragionevoli alternative, i prevedibili impatti ambientali e territoriali conseguenti all'attuazione delle sue previsioni.

Questo elaborato deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del Piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso.

Sulla Valsat, come su ogni altro elaborato del Piano, l'amministrazione procedente raccoglie tutti i contributi e le proposte avanzate dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza di pianificazione, dal pubblico, dalle autorità chiamate ad esprimere il proprio parere sul Piano e dal livello sovraordinato: Provincia o Regione, che partecipano

alla formazione e approvazione dello strumento, esprimendosi sui suoi contenuti, in sede di riserve, osservazioni o intesa finale.

La direttiva in materia di VAS ha carattere "procedurale", essa non stabilisce prestazioni o limiti quantitativi da rispettare, ma richiede che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei Piani siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

A tale scopo, la direttiva fissa adempimenti minimi da osservare per lo svolgimento della Valutazione ambientale dei Piani. In particolare, per assicurare la trasparenza dell'iter decisionale e la completezza e affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, richiede che quest'ultima sia contrassegnata:

- dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dalla partecipazione al procedimento del pubblico (cioè dei cittadini);
- da una specifica motivazione delle scelte di Piano, con la quale sia data evidenza a come si sia tenuto adeguatamente conto delle considerazioni ambientali (c.d. dichiarazione di sintesi), e dalla definizione di un programma di monitoraggio dell'attuazione del Piano.

Per soddisfare i restanti requisiti procedurali previsti dalla normativa comunitaria e nazionale:

- *a. l'art. 5 della L.R. n. 20 del 2000 per quanto attiene ai PTCP e PSC, non richiede alcun specifico adempimento, in quanto ritiene sufficiente la partecipazione dei soggetti competenti alla Conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14, comma 3, e l'invio agli stessi del Piano adottato, ai sensi rispettivamente dall'art. 27, comma 4 e dell'art. 32, comma 4, con l'invito ad esprimersi, ai fini della Valutazione ambientale, nei tempi del deposito e in coerenza con la posizione già espressa in sede di Conferenza di pianificazione;*
- *b. per consentire alla Regione o alla Provincia, in veste di autorità competenti, di esprimersi sulla Valutazione ambientale del Piano, avendo conoscenza degli esiti della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e della partecipazione dei cittadini, l'art. 5, comma 7, richiede che le stesse abbiano esaminato le osservazioni relative alla Valutazione ambientale del Piano.*

Dalla disposizione, di diretta derivazione comunitaria e statale, consegue che:

- l'amministrazione procedente deve inviare all'autorità competente le osservazioni pertinenti alla valutazione degli effetti ambientali del Piano adottato;
- i termini perentori per l'emanazione del provvedimento con il quale Regione e Provincia si esprimono in merito alla Valutazione ambientale decorrono dalla data di invio delle medesime osservazioni;
- *c. per assicurare la conoscibilità del parere dell'autorità competente sulla Valutazione ambientale e della decisione finale con cui l'autorità titolare del Piano ha tenuto conto delle considerazioni ambientali, ai fini dell'approvazione del Piano, i commi 7 e 2 dell'art. 5 sottolineano rispettivamente che l'atto con il quale la Regione e la Provincia esprimono il loro parere ambientale deve dare "specifica evidenza a tale valutazione" e che "gli atti con i quali il Piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio";*

- *d. gli obblighi di informazione e messa a disposizione del pubblico dei documenti ambientali, dei pareri espressi e della dichiarazione di sintesi, sono assolti:*
- con le ordinarie forme di deposito per la libera consultazione del Piano approvato, avendo cura di depositare anche gli atti con i quali la Regione e le Province si esprimono in merito alla Valsat, nonché con la pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- con la pubblicazione anche sul sito web delle autorità interessate, degli atti con i quali la Regione e le Province si esprimono in merito alla Valsat, della dichiarazione di sintesi e delle misure per il monitoraggio (art. 5, comma 8).

2.3 Le semplificazioni dei contenuti della Valsat

L'art. 5, comma 3 della L.R. 20/2000, in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni introduce importanti elementi di semplificazione dei contenuti della Valsat, che vanno nella direzione di fare di questo elaborato del Piano un efficace strumento valutativo, in grado di agevolare sia l'attività del decisore sia quella dei soggetti chiamati a dare attuazione al Piano, evidenziando rispetto alle sole decisioni assunte da quest'ultimo quali specifici effetti ambientali e territoriali ne potranno derivare.

Per evitare duplicazioni della valutazione, tale disposizione stabilisce, infatti, che la Valsat deve avere ad oggetto solo le prescrizioni del Piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, valutando poi gli effetti di sistema, alla luce degli esiti della valutazione dei Piani sovraordinati e dei Piani cui si porti variante. La Valsat deve pertanto considerare i reali effetti sull'ambiente che derivano direttamente dalle politiche e obiettivi stabiliti dal Piano, oltre che dalle singole previsioni che ne derivano, tenendo conto delle interazioni di sistema che le scelte operate producono.

Sempre ai fini della semplificazione e della coerenza tra i processi di pianificazione, si stabilisce inoltre che per la predisposizione della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti disponibili.

Le analisi e valutazioni contenute nella Valsat devono essere adeguate, dunque, alle conoscenze disponibili, ma anche al grado di approfondimento proprio di ciascun livello di pianificazione.

Pertanto, sempre l'art. 5, comma 3, consente all'amministrazione procedente di tener conto che *"talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi e valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti"*. Ciò opera sia con riguardo alle previsioni del Piano generale (regionale, provinciale e comunale) rispetto ai Piani settoriali dello stesso livello territoriale, sia con riguardo al PSC rispetto ai Piani Urbanistici Operativi ed attuativi, rimanendo fermo che ciascun livello di pianificazione deve garantire una compiuta valutazione dei profili e delle tematiche che attengono alla sua competenza e, ai fini dell'approvazione di ciascuno strumento, deve considerare compiutamente gli effetti delle prescrizioni e direttive stabilite dallo stesso.

Grazie a tale semplificazione, la Valsat è ricondotta alla sua funzione essenziale di strumento che individua, descrive e valuta i potenziali impatti solo delle effettive scelte operate dal Piano e che individua le misure idonee per impedire,

mitigare o compensare tali impatti alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio, degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo Piano (art. 5, comma 2).

2.4 Il quadro di riferimento programmatico

La Provincia di Piacenza con delibera del Consiglio Provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 ha approvato la Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, successivamente modificato attraverso la Variante specifica approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 8 del 6 aprile 2017.

Successivamente, la Provincia di Piacenza con delibera del Consiglio Provinciale n. 24 del 25 settembre 2024 ha approvato il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV).

L'attività di pianificazione e programmazione dell'Amministrazione provinciale non si esaurisce comunque con il PTCP (ancora in vigore per quanto riguarda i vincoli e le tutele) e il PTAV, che rappresentano i Piani di assetto generale del territorio provinciale: leggi specifiche definiscono appositi Piani di settore di livello provinciale tra cui ad esempio il Piano delle attività estrattive e il Piano operativo per gli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale. Tali Piani, in riferimento alle normative di settore, approfondiscono tematiche specifiche e concorrono alla più generale attività di governo del territorio provinciale.

Per quanto riguarda il territorio di Rottofreno e le relazioni con la pianificazione sovraordinata e di settore è stato possibile individuare, oltre alle indicazioni di vincolo e tutela generali, temi la cui trattazione è risultata rilevante in fase di redazione della Variante al Piano Strutturale, per i quali la Valsat garantisce la presa d'atto e la trattazione sostenibile.

Gli elaborati della "Cartografia di Piano" del PTCP evidenziano i caratteri e i gradi di vincolo e tutela che interessano il territorio comunale di Rottofreno: all'interno degli elaborati del PSC è stata garantita l'ottemperanza alle prescrizioni sovraordinate.

Al fine di valutare le singole politiche/azioni di piano, in fase di Valsat i vari condizionamenti all'uso del suolo sono stati messi a sistema, attraverso la redazione di opportune schede valutative.

È comunque la parte prescrittiva della Valsat riportata nei Capitoli successivi che incide sulla norma di riferimento a livello comunale.

3. ASPETTI PROCEDURALI E METODOLOGICI

3.1 Struttura e contenuti del documento

Le fasi operative del Rapporto ambientale sono state organizzate al fine di analizzare in modo dettagliato i seguenti punti:

a) Le caratteristiche del piano, tenendo conto dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il progetto influenza altri piani o programmi;
- la pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano;
- la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

b) Le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto di:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

In particolare nel Rapporto ambientale relativo alla Variante al PSC e al POC stralcio, oltre alla loro compatibilità con i piani sovraordinati, è stata valutata la compatibilità dell'intervento in relazione alle componenti ambientali potenzialmente critiche.

Pertanto, la valutazione condotta sulle aree oggetto della Variante ha permesso di definirne il quadro ambientale e dei potenziali impatti relativamente alle suddette componenti.

Inoltre, il documento assolve l'obiettivo di valutare la proposta di Variante al PSC e di POC stralcio di cui alla L.R. 20/2000 in ordine alla significatività dei suoi potenziali impatti sull'ambiente, divenendo il Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Per quest'ultimo fine, secondo quanto disposto dallo stesso comma che rimanda ai criteri dell'Allegato VI "Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13", il Rapporto è articolato nella definizione delle seguenti informazioni:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali della Variante al PSC / POC stralcio e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione degli interventi di cui alla Variante al PSC / POC stralcio;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente alla Variante al PSC / POC stralcio, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti alla Variante al PSC / POC stralcio, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione degli interventi di cui alla Variante al PSC / POC stralcio;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla Variante al PSC / POC stralcio definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Il Rapporto ambientale è stato elaborato conformemente al principio di non duplicazione di cui di cui all'art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, comma 4 e 13, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nei quali si stabilisce che *“la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni”* (principio, peraltro, rafforzato anche dalla L.R. 6/2009).

Pertanto, essendo la presente Variante un atto che si inserisce nella struttura complessiva del PSC, si è potuto tenere conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate dalla Valsat / VAS del Piano Strutturale vigente.

La procedura sopra descritta è conforme a quanto stabilito dall'art. 98, comma 6, delle norme del PTCP, tenendo presente che le previsioni oggetto di valutazione non riguardano l'intero territorio comunale, ma bensì una modifica puntuale che costituiscono la Variante ad un piano vigente.

3.2 Soggetti coinvolti nel processo

A partire dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 si può quindi affermare che il quadro normativo sulla VAS è completo a tutti i livelli istituzionali (a meno dell'organica legge regionale in materia di VAS).

Le disposizioni normative convergono quindi su quelli che sono i contenuti fondanti del procedimento di valutazione ambientale:

- **l'ambito di applicazione della Valsat / VAS:** è la proposta di Variante al PSC / POC stralcio del Comune di Rottofreno;
- **i soggetti interessati alla Procedura di Valsat / VAS:** sono l'autorità proponente (il Comune di Rottofreno), l'autorità competente (la Provincia di Piacenza), i soggetti competenti in materia ambientale (la Provincia di Piacenza, l'Azienda AUSL, l'ARPAE – Sezione Provinciale di Piacenza, il Consorzio di bonifica, il Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia Romagna, ecc.);
- **il procedimento integrato fra Valsat / VAS e Procedimento Unico ex art. 53:** l'espressione del provvedimento di verifica dell'autorità competente è rilasciato entro i termini e con le modalità per la presentazione delle osservazioni al piano;
- **il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica:** sono i documenti con i quali si esplicitano le considerazioni ambientali emerse dalla Valsat / VAS.

4. INQUADRAMENTO DELL'AMBITO OGGETTO DELLA VARIANTE AL PSC E DEL POC "STRALCIO"

4.1 Caratteristiche della Variante

La Variante al PSC del Comune di Rottofreno ha l'obiettivo di creare la conformità urbanistica agli interventi di realizzazione di nuove piste ciclopedonali.



Planimetria generale degli interventi

L'intervento prevede la realizzazione di percorsi ciclopedonali divisi in diversi stralci, a seconda delle sezioni stradali e delle tipologie di lavori da eseguire:

- Stralcio 1 - Tratto lungo Via Lampugnana dal limite del centro abitato di San Nicolò all'intersezione con Strada Vignazza;
- Stralcio 2 - Tratto lungo Strada Vignazza fino alla Via Emilia e al quartiere produttivo/commerciale;
- Stralcio 3 - Tratto lungo la Via Emilia dall'intersezione con Strada Vignazza al quartiere produttivo in località Cattagnina;
- Stralcio 4 - Tratto lungo Via Lampugnana dall'intersezione con Strada Vignazza al viale alberato di accesso al complesso di Villa Borghesa;
- Stralcio 5 - Tratto lungo Via Lampugnana dal viale alberato di accesso al complesso di Villa Borghesa alla località Centora;
- Stralcio 6 - Tratto di collegamento tra Via Puccini / Via San Girolamo nel centro abitato di Rottofreno e il Sentiero del Tidone.

La Variante al PSC è costituita dall'inserimento dei tracciati delle piste ciclopedonali di progetto all'interno degli elaborati cartografici. In particolare, nella tavola PSC 01 "Aspetti strutturanti" il percorso lungo Via Lampugnana

risulta già essere presente tra gli "Assi ciclopedonali in progetto", mentre sono assenti i tracciati lungo Strada Vignazza, Via Emilia Pavese nonché tra Rottofreno e il Sentiero del Tidone

L'elaborato cartografico modificato è la Tavola PSC 01 "Aspetti strutturanti", mediante l'inserimento delle piste ciclopedonali negli "Assi ciclopedonali in progetto".

La Variante non prevede invece modifiche alle Norme tecniche di attuazione.

PSC - Tavola PSC 01 "Aspetti strutturanti" - VARIANTE

Assi ciclopedonali in progetto




Tavola PSC 01 "Aspetti strutturanti" modificata con la Variante

4.2 Definizione degli obiettivi della Variante

La Variante al PSC e il POC stralcio si sono posti i seguenti tre obiettivi strategici che ne hanno orientato la struttura e i contenuti:

- favorire il potenziamento della rete ciclopedonale;
- incrementare l'accessibilità del territorio;
- ridurre l'inquinamento atmosferico mediante un incremento della mobilità sostenibile.

5. VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLE PREVISIONI DI PIANO

Le problematiche ambientali dell'ambito oggetto di valutazione sono state ben inquadrare grazie all'applicazione delle precedenti fasi della Valsat / VAS degli strumenti urbanistici (PSC) e che costituiscono il contesto analitico di riferimento anche per la Variante.

Come espresso dall'art. 5, comma 3 della L.R. 6/2009 « [...] *per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti [...] ».*

Per la disamina dei potenziali impatti significativi sull'ambiente si propone quindi l'applicazione di un metodo che tiene conto della Valsat / VAS del PSC, al fine di individuare le criticità emerse in tale documento ed effettuare gli opportuni approfondimenti analitici in merito alle componenti ambientali che hanno presentato aspetti problematici.

In particolare, grazie alla valutazione degli obiettivi per lo sviluppo di Rottofreno contenuta nella Valsat / VAS del PSC, risultano già definite le caratteristiche degli ambiti e le condizioni di sviluppo urbano; la Variante, inoltre, si configura come una modifica puntuale ad un piano generale che è già stato valutato sostenibile nel percorso di formazione del PSC e della sua Valsat / VAS, considerando che una parte degli interventi di progetto (pista ciclopedonale lungo Via Lampugnana) sono già previsti dal Piano Strutturale vigente.

Considerato che la Variante al PSC e il POC stralcio modificano una porzione ridotta di territorio (aree necessarie alle piste ciclopedonali complanari alla rete viaria esistente), introducendo misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico e a favorire la mobilità dolce, apparirebbe qui ridondante riproporre nuovamente un processo di analisi e valutazione generale degli ambiti. Si è perciò ritenuto opportuno proporre un metodo di analisi e valutazione che consentisse di sottolineare la coerenza delle scelte della Variante con i requisiti di compatibilità definiti dal PSC, in modo tale che, per proprietà transitiva, si possa dichiarare la sostenibilità della Variante stessa in quanto coerente con un piano dichiarato sostenibile.

In seguito agli aspetti valutati in sede di PSC relativamente l'obiettivo di Piano n. 8.b.1 "Individuazione di percorsi ciclopedonali locali e di collegamento territoriale", si riscontra che gli effetti emersi sono esclusivamente positivi, con azioni che portano benefici al territorio.

Pertanto, in rapporto alle previsioni della Variante, si ritiene che tale valutazione abbia verificato positivamente la compatibilità degli interventi con lo stato del territorio e dell'ambiente, senza individuare componenti ambientali critiche che necessitino di specifiche azioni di mitigazione / compensazione.

6. VALUTAZIONI DI SINTESI - CONCLUSIONI

La presente valutazione di compatibilità ambientale è stata condotta al fine di valutare la rispondenza delle previsioni oggetto della Variante al PSC e del POC stralcio agli strumenti di pianificazione a livello sovracomunale, con risultati positivi.

Sono state verificate le previsioni urbanistiche all'interno del contesto paesaggistico e territoriale esistente e le eventuali interferenze con le matrici territoriali, antropiche ed ambientali.

Lo studio degli indicatori ambientali presenti nelle aree d'intervento e nelle zone adiacenti ha evidenziato la compatibilità delle previsioni con le risorse antropiche, paesistiche, naturali, forestali e della biodiversità del territorio circostante.

Le previsioni in progetto non interferiscono con la sicurezza del territorio a livello di emissioni acustiche e in atmosfera, di potenziali effetti sismici, di rischio idraulico e/o inquinamento delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

Per quanto esposto, non si registrano impatti significativi per l'ambiente circostante in considerazione delle matrici significativamente attinenti al contesto di inserimento né per la salute ed il benessere della popolazione residente e di futuro accesso.